

06901 *Le principali misure di sostegno approvate giovedì scorso con dl dal consiglio dei ministri* 06901

# Bollette a rateazione vincolata

## Essenziale il puntuale pagamento delle scadenze previste

DI BRUNO PAGAMICI

**R**ateizzo del costo del caro bollette condizionato al puntuale pagamento delle scadenze previste dal piano di dilazione. Il mancato pagamento di due sole rate comporterà infatti la decadenza dell'intera rateizzazione e l'obbligo da parte dell'impresa di onorare il debito residuo in un'unica soluzione. Quanto al credito d'imposta per ristorare almeno in parte i danni economici provocati dall'impennata dei costi energetici, è prevista l'applicazione dei crediti d'imposta anche relativamente al mese di dicembre 2022 (che si aggiunge ai mesi di ottobre e novembre 2022 previsti dal decreto Aiuti ter), ma le aliquote agevolative, concedibili fino ad un massimo del 40% a fronte della spesa sostenuta, non sono state innalzate e pertanto restano confermate quelle stabilite dallo stesso decreto Aiuti ter (dl 144/2022).

Sono queste le principali misure agevolative riscontrabili nello schema di decreto legge Aiuti quater che il governo sta mettendo in campo per sostenere le imprese nel contrastare gli effetti economici negativi causati dalla crisi ucraina.

Oltre a cautelarsi (disponendo la decadenza dal beneficio della dilazione e il pagamento in un'unica soluzione del debito residuo) dall'eventuale morosità delle imprese che contraggono il debito assistito dalla garanzia statale prestata da Sace in seguito al rateizzo degli oneri energetici (dilazione concedibile fino ad un massimo di 36 rate), il governo sta inoltre lavorando all'ipotesi di introdurre nel corpo del decreto una condizione legata al rilascio delle garanzie. L'esecutivo sta infatti decidendo se introdurre una norma che disponga il diniego dell'intervento da parte di Sace nei confronti delle imprese che abbiano approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni in relazione ai quali viene richiesta la rateizzazione del costo di energia elettrica e gas naturale.

**Bolletta energetica.** Per ristorare le imprese colpite dal caro bollette lo schema di decreto

legge prevede la possibilità per le imprese di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas relativamente ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (e fatturati entro il 31 dicembre 2023) eccedenti l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Operativamente, l'impresa dovrà presentare istanza ai fornitori secondo le modalità semplificate che dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza il fornitore dovrà offrire una proposta di rateizzazione recante: a) l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non potrà superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata; b) le date di scadenza di ciascuna rata; c) la ripartizione delle rate stesse per un massimo di 36 rate mensili.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decadrà dal beneficio della rateazione e sarà tenuta al versamento in un'unica soluzione dell'intero importo residuo dovuto.

**Le garanzie Sace.** La società controllata dal ministero dell'economia e delle finanze potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale potranno, a loro volta, richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da Sace.

**Contributi straordinari.** I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta sono riconosciuti, alle medesime condizioni previste dal decreto Aiuti ter, con la differenza che i bonus potranno essere applicati

anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il credito d'imposta potrà essere riconosciuto anche per la spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata sempre nel mese di dicembre 2022 e verrà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

**Le aliquote del credito d'imposta.** Il credito d'imposta spettante alle imprese colpite dal caro energia è stato esteso al mese di dicembre 2022, mentre sono state confermate le aliquote agevolative del credito d'imposta già in vigore con il decreto Aiuti ter (dl 144/2022). In sintesi, per le imprese a forte consumo di energia elettrica c.d. energivore (sempre con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo periodo del 2019) opera il credito d'imposta del 40% (bonus riconosciuto anche per l'energia autoconsumata e autoprodotta). Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, un credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta prendendo a riferimento i prezzi del Mercato Infragiornaliero (Mi-gas). Anche per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito di imposta riconosciuto è del 40%, mentre l'aliquota del 30% potrà essere applicata dalle imprese (diverse dalle energivore) dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW.

**Utilizzo del credito.** I crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 giugno 2023. Tali bonus sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. I predetti crediti (di ottobre, novembre e dicembre 2022) sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (banche e soggetti abilitati al credito) senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori ces-

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1615



06901  
zioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

**Adempimenti.** I crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione verranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.

— © Riproduzione riservata — ■

## Le misure contro il caro energia

06901

Le imprese potranno richiedere la rateizzazione del costo dell'elettricità e del gas per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 eccedenti l'importo medio contabilizzato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021

Sace potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale

Per esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale potranno, a loro volta, richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia prestata da Sace

I crediti d'imposta delle imprese energivore, gasivore, ecc. potranno essere richiesti anche relativamente ai consumi a valere sul mese di dicembre 2022